



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN PAOLO DELLA CROCE”

Il presente regolamento è fedele allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 14/06/1998, n.249) alle modifiche introdotte con il D.P.R. del 21/01/2007, entrate in vigore il 02/01/2008 per la scuola secondaria.

**Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio d’istituto
il 22 settembre 2023 con delibera n. 126**

Premessa

- La scuola S. Paolo della Croce è un luogo di formazione e di educazione avente l’obiettivo di condurre gli alunni all’acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo della coscienza critica. Essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, culturale, morale e religiosa. Qui ognuno, nel rispetto del proprio ruolo, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
- Tale comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Il seguente regolamento di Istituto stabilisce una serie di vincoli necessari ad una proficua convivenza comunitaria all’interno della scuola S. Paolo della Croce.

Art. 1

INGRESSO

Lo studente deve presentarsi a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni e deve essere assiduo nella frequenza; si deve assentare solo per gravi motivi che la famiglia è tenuta a giustificare.

Art.2

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

I ragazzi della **SCUOLA PRIMARIA** entrano, dal lunedì al venerdì, alle ore 8,00 e terminano alle ore 13,20.

Gli alunni sono affidati all'educatore che entra in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

L'uscita anticipata è consentita solo per motivi importanti; in tal caso l'alunno deve essere affidato al genitore o all'esercente la patria potestà o ad altra persona con delega scritta.

I ragazzi della **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO** entrano alle ore 8,00 e terminano alle ore 14,00. Al suono della campanella si avviano in ordine, senza correre e vociferare e prendono posto nelle rispettive aule. Gli alunni sono affidati all'educatore che entra in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

L'uscita anticipata è consentita solo per motivi importanti, in tal caso l'alunno deve essere affidato al genitore o all'esercente la patria potestà o ad altra persona con delega scritta.

Per tutti gli ordini di studio si stabilisce che non sono tollerati i ritardi oltre i 10 minuti:

- **Gli alunni entrano a scuola in 2° ora per cui attendono fuori dall'edificio scolastico. La scuola declina ogni responsabilità.**

Art.3

PUNTUALITÀ E USCITE DIDATTICHE

Gli studenti devono rispettare l'orario di inizio delle lezioni.

Il ritardo rispetto all'inizio delle lezioni deve essere sempre validamente motivato e giustificato.

Ogni uscita dall'edificio scolastico, uscite didattiche o attività esterne, sarà consentita solo previa autorizzazione e assunzione di responsabilità dei genitori e copertura assicurativa.

Agli alunni non è garantito il rimborso, totale o parziale, della somma versata per un viaggio organizzato se ritirano l'adesione, rendendo impossibile la restituzione della quota versata da parte dell'agenzia incaricata e di altri enti coinvolti (trasporti, alberghi, guide).

Art.4

GIUSTIFICAZIONI

La giustificazione per assenze, ritardi e uscite anticipate avviene tramite **Registro Elettronico**.

Art. 5

ORE DI LEZIONE E DI ATTIVITA' DELLA SCUOLA

Nel corso dei normali periodi di lezione e di attività della scuola, gli insegnanti e il personale ausiliario hanno il compito di vigilare sul comportamento degli studenti e sull'integrità degli arredi e delle suppellettili scolastiche. Se uno studente si rende protagonista di danneggiamenti è responsabile in prima persona dei danni arrecati e, come tale, obbligato a risarcirli. Qualora non sia possibile identificare il/i responsabile/i dei danni, il costo sarà addebitato all'**intero gruppo classe**.

Solo ai docenti è consentito fare collegamenti di spine o prese elettriche.

Non è consentito il trasporto di strumenti e materiali da parte degli alunni.

OCCORRENTE

Per partecipare in modo proficuo alle attività scolastiche, ogni alunno dovrà avere con sé il materiale necessario riguardante le diverse discipline. Non è consentito portare qualsiasi materiale scolastico, indumento, cibi o bevande, agli alunni sprovvisti dopo l'inizio delle lezioni.

In particolare, per le lezioni di Scienze Motorie, ogni alunno deve presentarsi fin dalla prima ora di lezione e per tutto l'anno scolastico, con la divisa indossata (tuta, maglia o felpa, scarpe ginniche). Non sono permessi cambi di indumenti, eccezion fatta per le scarpe ginniche.

CAMBIO DELL'ORA

Durante il cambio dell'insegnante, gli studenti sono tenuti a rimanere nella propria aula senza uscire nel corridoio, né andare ai servizi, preparando il materiale per l'ora successiva e rispettando chi prosegue il lavoro.

RICREAZIONE SCOLASTICA

La ricreazione per la scuola primaria e secondaria può svolgersi preferibilmente all'aperto o in caso di maltempo nella propria aula mantenendo comunque un comportamento corretto, nel rispetto delle norme igieniche ed evitando "spinte", "urla", salire o scendere le scale e momenti di confusione. Non è consentito sostare nei servizi oltre il tempo necessario. È ancora una volta dovere degli insegnanti di turno far sì che la ricreazione avvenga in modo disciplinato.

L'eventuale cambio dell'insegnante avviene al termine della ricreazione.

E' vietato l'uso di bibite in lattina e in vetro.

USCITA IN BAGNO

E' consentito agli studenti di potersi recare in bagno durante le ore di lezione, previo permesso dell'insegnante. Si dispone che gli studenti, uno per volta per classe, possano recarsi in bagno dalla 2^a ora al termine delle lezioni, esclusa l'ora successiva alla ricreazione; casi particolari vengono valutati dal docente di servizio.

TRASFERIMENTO IN PALESTRA, AULA INFORMATICA, TEATRO E NEI VARI SPAZI SCOLASTICI

Il trasferimento degli alunni dall'aula alla palestra e ai vari spazi scolastici deve avvenire in fila e nel modo più ordinato possibile e in silenzio. L'accompagnamento degli studenti deve essere effettuato ad opera dei docenti.

Art. 6

COMPORAMENTO CIVICO

L'alunno è tenuto a rispettare le norme di comportamento civile ed in particolare:

- Presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con la divisa prevista in modo decoroso e pulito
- La scuola predispone per ogni alunno una divisa e una tuta sportiva

personalizzata con il Logo dell'Istituto. La stessa deve essere utilizzata dagli alunni per tutte le manifestazioni pubbliche all'interno e all'esterno della scuola. Detta divisa deve essere indossata in occasione dei viaggi di istruzione, visite guidate ed ogni altra occasione ufficiale e segnalata dalla Scuola.

- Il piercing o il tatuaggio non devono essere visibili.
- Agli alunni è vietato portare a scuola smartwatch o qualsiasi altro dispositivo in grado di effettuare riprese video o audio.
- Tenere in ordine gli oggetti personali e portare a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio; è fatto divieto di lasciare a scuola lo “strumento musicale” e l’attrezzatura per tecnologia;
- Mantenere, in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio ed educato nei confronti di chiunque, degli insegnanti, dei compagni e di tutto il personale della scuola;
- Usare un linguaggio corretto evitando ogni aggressività fisica e verbale (parolacce, bestemmie, offese, ecc.) e atteggiamenti poco corretti (masticare gomme, tenere il cappello in testa all’interno della scuola, ecc.);
- Alzarsi quando nell’aula entra una persona adulta e nella scuola secondaria rivolgersi alla stessa con il “pronome di cortesia”;
- Rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l’ambiente dove studia e lavora collaborando per renderlo confortevole e accogliente;
- Utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente ed è tenuto a risarcire i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature;
- Non sporcare l’ambiente scolastico e non danneggiare materiali, arredi e strutture;
- È tenuto a rispettare gli spazi esterni (cortile, aiuole, campi sportivi, panchine, ecc.) non danneggiandoli (graffiti, manomettere gli oggetti porta rifiuti, le panche e le attrezzature sportive), ed a riporre qualunque rifiuto negli appositi contenitori;
- Non è consentito usare l’ascensore se non accompagnati da un insegnante o

da altro personale della scuola;

- Occorre servirsi delle porte e scale di sicurezza solo in caso di evidente pericolo. Gli accessi alle porte di sicurezza devono essere tenuti sgombri;
- È vietato portare all'interno della **scuola primaria** oggetti estranei all'attività didattica quali: console portatili, lettori cd ed mp3, macchina fotografica e cellulari smartwatch ; la trasgressione della regola comporta il temporaneo ritiro dell'oggetto che viene consegnato alla Preside. Per la **scuola secondaria** tali oggetti debbono essere spenti e consegnati al docente della prima ora, che li conserverà in un apposito contenitore; gli stessi verranno riconsegnati dal docente dell'ultima ora prima dell'uscita. Solo in casi particolari riconducibili a motivi educativi, didattici o sanitari, i docenti consentono l'accesso a scuola e l'utilizzo dei suddetti apparecchi.
- In caso di infortunio, gli alunni devono informare l'insegnante responsabile dell'attività o della sorveglianza prima del termine delle lezioni;
- È sconsigliato portare qualunque tipo di oggetto personale di valore in quanto la direzione non risponde di eventuali perdite o danni.

La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti e deterioramenti di oggetti. Comportamenti scorretti sono tempestivamente comunicati alla famiglia e comportano adeguati provvedimenti.

DIVIETO DI FUMO

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato fumare nelle aule, nei corridoi, nei laboratori in sala docenti e, comunque sia all'interno che all'esterno del complesso scolastico.

DIVIETO USO DEL CELLULARE E SMARTWATCH

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali concernenti l'uso del telefono cellulare e smartwatch, se ne vieta l'uso durante le attività curriculari per gli studenti e per il personale docente. Per le comunicazioni urgenti, gli alunni e i docenti possono comunicare con le famiglie mediante la portineria, l'ufficio di segreteria o di presidenza. Qualora l'istanza indicata nel presente regolamento non venisse rispettata verranno adottate le previste sanzioni disciplinari (Circ. Ministro della Pubblica Istruzione del 15/03/2007).

Art.7

PRANZO E ATTIVITÀ LUDICHE

Terminate le attività scolastiche e antimeridiane ogni gruppo accompagnato dall'insegnante di turno si reca in refettorio in modo ordinato; durante il pasto si può parlare senza alzare la voce.

Il vitto è uguale per tutti. A nessuno, fuorché per temporanea prescrizione del medico curante, è consentita alcuna deroga al regime dietetico comune. Gli alunni non possono assolutamente portare all'interno della mensa generi alimentari o bevande di qualsiasi natura. Qualunque necessità riguardante il pasto deve essere soddisfatta dal personale di servizio.

Successivamente al pranzo le attività ludico-ricreative avvengono sotto la guida e la responsabilità degli educatori, all'aperto quando le condizioni meteorologiche lo permettono, o nelle aule.

Art.8

ATTIVITÀ DI STUDIO ASSISTITO POMERIDIANA

L'attività degli insegnanti, così come stabilito dalle norme vigenti è finalizzata alla formazione ed educazione degli studenti, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio.

Non sono ammessi atteggiamenti di disturbo nei confronti della classe. Il perseverare di detti atteggiamenti comporta in prima istanza la convocazione dei genitori e, successivamente, per motivi oggettivamente gravi, la sospensione dalla frequenza da parte della Presidenza.

Durante l'orario di studio vengono svolti i compiti assegnati sotto la sorveglianza dell'educatore che ha cura di verificare il regolare e costante impegno degli alunni.

Art.9

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

La famiglia si impegna a prendere visione di tutte le comunicazioni inviate sul registro elettronico e firmare tutte le liberatorie, i verbali dei colloqui e le diverse autorizzazioni inerenti all'attività didattica, formativa ed educativa.

I genitori possono incontrare gli insegnanti nei colloqui generali, nell'ora messa a disposizione, su convocazione dei docenti o su loro diretta richiesta, in orario precedentemente concordato.

Gli insegnanti sono a disposizione per i colloqui con le famiglie durante i colloqui generali e durante gli orari stabiliti che verranno comunicati. Tutti i colloqui con i docenti iniziano il 15 ottobre e terminano entro il 15 maggio.

Tutti gli operatori della scuola auspicano una stretta e costruttiva collaborazione al fine di predisporre un ambiente di apprendimento sereno e motivante per tutti gli alunni.

Art.10

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art., comma3, DPR 249).

Inoltre devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Per quanto possibile, le sanzioni si devono inoltre ispirare al principio della riparazione del danno, che peraltro, non estingue la mancanza. Ai fini della recidiva si deve tener conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo anno scolastico.

Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente nella scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, conferenze, ecc.) e delle ore delle attività della scuola.

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti l'organo competente deve

irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

1. **richiamo mediante registro elettronico** per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione dopo ripetuti richiami verbali; per scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento poco decoroso.
2. Convocazione dei genitori per gravi scorrettezze verso compagni, gli insegnanti, gli educatori o il personale, disturbo continuo durante le lezioni,

mananze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento indecoroso, violazioni non gravi alle norme di sicurezza; dopo tre ammonizioni sul registro di classe della scuola il coordinatore convoca, attraverso lettera protocollata, i genitori dell'alunno.

3. Nell'ottica di una finalità educativa il collegio dei docenti può decidere di impegnare gli alunni in **lavori socialmente utili** all'interno dell'istituto scolastico
4. **Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni** per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori o il personale, disturbo continuo durante le lezioni, mananze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento indecente, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, danneggiamento volontario di oggetti della scuola, molestie continuate nei confronti di altri, per somma di note sul registro di classe(oltre tre)
5. **Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni** per recidiva dei comportamenti di cui al numero precedente.
6. **Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** (art. 4 - comma 9) quando ricorrono due condizioni,entrambe necessarie:
 - devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, percosse, ingiurie, ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
 - il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni,la scuola promuove,in coordinamento con la famiglia e, ove necessario con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

7. **Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine**

dell'anno scolastico(art.4-comma 9 bis) quando sono previste le seguenti condizioni,tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una grave particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni 5 - 6 , occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente,per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio”.

8. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9bis e 9 ter) nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 6 e dal ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (comma9bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 3,4,5,6, possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica,della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9ter).

Il Consiglio di Classe, nella sua composizione globale, delibera che gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari ricorrenti possano non partecipare nel corso dello stesso anno scolastico alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative stabilite in sede di programmazione.

VOTO DI CONDOTTA (scuola secondaria)

Tutti i provvedimenti concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta.

Valutazione del comportamento degli studenti

(art. 2 D.L. 1 settembre 2008,n.137)

“Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24/06/1998 n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.”

- *La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio.*
- *La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina se inferiore **a sei decimi**, la non ammissione al successivo anno in corso o all'esame conclusivo del ciclo.”* Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Istruzione, sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.”

Si precisa che per quanto concerne la **Scuola Primaria**, obiettivi irrinunciabili di tutti gli interventi educativi e dei provvedimenti disciplinari saranno l'educazione alla consapevolezza, la responsabilizzazione degli alunni e il ripristino dei rapporti costruttivi dall'interno della comunità scolastica.

Gli alunni saranno sempre invitati a riflettere sul proprio comportamento, a ponderare le conseguenze delle proprie azioni e a porgere, quando possibile, scuse formali.

Le sanzioni saranno sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e dalla sua reiterazione ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse terranno conto della situazione personale dello studente, al quale sarà

offerta la possibilità, in base anche al parere dei genitori, di convertire le punizioni in attività in favore della comunità scolastica.

Art.11

SCHEMA RIASSUNTIVO

A) Richiamo scritto per:

- Scorrettezze verso i compagni, i docenti o il personale;
- Disturbo continuo durante le lezioni;
- Mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- Uso di apparecchiature non consentite od oggetti in modo improprio o inopportuno (cellulari, radio, mp3,.....)
- Violazioni del divieto di fumo
- Mancanza della divisa della scuola, avere un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;

B) Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni per:

- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri arredi o strutture scolastiche;
- Falsificazioni delle giustificazioni e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
- Turpiloquio, ingiurie e offese gravi ai compagni, agli insegnanti, agli educatori e al personale;
- Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori e il personale;
- Violazioni gravi alle norme di sicurezza;
- Mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza, di puntualità e soprattutto di rispetto nei confronti della **Istituzione Scuola**;
- Comportamenti che causino impedimento alla libera espressione delle idee;
- Comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
- Allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante le attività didattiche, formative ed educative;

C) Allontanamento dalle lezioni da sei a dieci giorni per:

- Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- danneggiamento intenzionale o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
 - molestie continuate nei confronti di altri;
- ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti ed educatori o altro personale, avvenuti nella scuola;
 - violenza intenzionale;
 - offese gravi alla dignità della persona;
- La recidiva dei comportamenti di cui alla lettera B, può comportare la dichiarazione da parte del Consiglio di Classe della non idoneità alla vita dell'Istituto e pertanto la non riconferma per l'anno successivo della frequenza nell'Istituto.

“La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art.3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima”.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorre, anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

ORGANI COMPETENTI A INFLIGGERE LA SANZIONE

1. L'insegnante è competente per le sanzioni previste per la mancanza di lieve entità, di cui all'art. 5 dalla lettera a alla e del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 (art.11 del presente regolamento).

La Preside è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola, di cui all'art.5 dalla lettera a alla e del D.P.R.21/11/2007n.235. In particolare, nei casi di mancanze più rilevanti, che devono essere segnalate in modo circostanziato dai docenti, la

Preside, valutata l'entità delle mancanze e sentito lo studente interessato, provvede all'ammonizione con diffida ed all'eventuale convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di maggiore portata.

2. Il Consiglio di Classe e la Preside, nella sua composizione ristretta ai soli docenti, decidono sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per non più di 15 giorni. Art. 5 lettera f e g del D.P.R. 21/11/2007 n.235.
3. Il Consiglio di Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni relative a fatti gravissimi, che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono di competenza della commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
 - *contestazione dei fatti da parte dell'insegnante o della Preside; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente.*
 - *Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.*
2. *Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dall'Istituto e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.*
3. *Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.*
4. *In caso di sanzione con sospensione se ne deve dare comunicazione ai genitori, a cura della Preside o del Coordinatore di classe.*

IMPUGNAZIONE E ORGANO DI GARANZIA

- Per quanto attiene all'impugnazione (art.5 del D.P.R.21/11/2007) delle sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, *la snellezza e rapidità del procedimento*, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, dalla legge 7/8/1990, n.241.
- Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla legge n.241/90 e successive modifiche, in tema di avvio di procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse (genitori e studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni (art.5-comma 1).
- L' **ORGANO di GARANZIA** è sempre presieduto dalla Preside e si compone, per la scuola secondaria da *due docenti* designati dal Consiglio di Istituto e da *due rappresentanti eletti dai genitori* (art. 5 -comma 1).
- Inoltre per i rappresentanti vengono nominati dei supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti interessati al provvedimento).
- Il funzionamento dell'organo di garanzia ha validità con almeno un rappresentante di ogni categoria (insegnanti e genitori).
- Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'organo di garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto della Preside. Non è consentita l'astensione.

(Organo di Garanzia Regionale)

Norme Finali

Gli organi collegiali competenti possono annualmente emanare disposizioni più specifiche e dettagliate, per una più puntuale applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Dei contenuti del presente regolamento gli studenti e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarlo sottoscrivendolo.